



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nella camera di consiglio del 25 settembre 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.78

Visto l'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011 n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

udito il relatore I Referendario Giovanni Guida.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Scanzorosciate, con nota 10 maggio 2018, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2017.

In relazione alle predette spese di rappresentanza, con nota istruttoria del 27 luglio 2018, il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti sulle seguenti voci:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Targhe, medagli e premi	Premiazioni finali attività sportive	500,20
Fiori	Matrimoni	390,00
Necrologi	N. 2 necrologi su quotidiani a tiratura provinciale	185,56
Distribuzione notiziario	n. 3 numeri	2.250,00
Distribuzione notiziario	IRAP su distribuzione notiziario	127,50

In data 29 agosto 2018, l'Ente ha inoltrato copia delle fatture/documenti giustificativi richiesti tramite risposta all'istruttoria, nonché una relazione sulle predette spese.

Il Magistrato istruttore, esaminata la risposta istruttoria, con istanza del 12 settembre 2018, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre talune tipologie di spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2018 dal comune di Scanzorosciate all'esame del Collegio, riunito nella Camera di consiglio del 25 settembre 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I) Il controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali.

L'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che "le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".

Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Ai sensi dell'art. 2 del DM citato il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 T.U.E.L. e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.

Con la deliberazione n. 151/2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.

In via preliminare la Sezione osserva che nell'attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa

pubblica (in questo senso, si richiama l'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122).

Dal punto di vista definitorio, si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene. La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost.

In questo senso, nell'autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione con la richiamata deliberazione n. 151/2012/INPR ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

- 2) Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.
- 3) Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.
- 4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
- 5) L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

II) Voci indicate tra le spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Scanzorosciate nel corso dell'esercizio finanziario 2017 che, nell'ottica collaborativa delle funzioni di controllo assegnate a questa Sezione, impongono ulteriori precisazioni rispetto a quelle già impartite con le richiamate linee guida (Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 151/2012/INPR).

Preliminarmente, nonché incidentalmente considerata la ridotta rilevanza dei relativi importi, la Sezione ricorda che gli atti di onoranza (necrologi, telegrammi omaggi floreali etc.) e i piccoli doni in relazione a specifici eventi (es. omaggi floreali per i matrimoni) devono, comunque, essere sempre finalizzati a perseguire il vantaggio – insito come visto nella natura di rappresentanza – che l'ente trae dall'essere conosciuto all'esterno, non potendo, peraltro, risolversi in mera liberalità (n. 29/2016/VSG).

Ciò premesso, per quanto attiene, invece, alle spese sostenute per la distribuzione del notiziario comunale, l'Amministrazione comunale, nella propria risposta istruttoria ha rappresentato che:

- in relazione alla voce "Distribuzione di n. 3 notiziari: imputazione della spesa di €. 2.250,00= alla missione/programma/titolo e capitolo 101011.03.3010 (spese di rappresentanza-acquisto di servizi)", "si tratta della distribuzione di n. 3 numeri del notiziario comunale alla cittadinanza per informarla sulle attività, sulle manifestazioni e sui servizi erogati dall'Amministrazione. Si sottolinea che il notiziario è realizzato da soggetti esterni senza oneri per l'Ente. I contenuti del notiziario comunale, visionabile e scaricabile comunque anche dal sito internet comunale, in sintesi sono i seguenti: informazioni alla popolazione riguardo alle nuove iniziative intraprese

dall'Amministrazione Comunale, aggiornamento sullo stato di fatto di iniziative già approvate (come ad es. la variante al PGT), pubblicizzazione dei nuovi orari di alcuni servizi. Si allega comunque copia di uno dei notiziari in formato pdf. Si ritiene che i contenuti del notiziario e la spesa sostenuta per la sua distribuzione (€ 0,23 la spesa pro-capite per tutti e tre i numeri, in considerazione del fatto che la popolazione residente al 31.12.2017 ammonta a n. 10.039 persone) siano conformi al dettato normativo sia per inerenza che per congruità”;

- in merito alla voce “Irap su distribuzione del notiziario: imputazione della spesa di €. 127,50= alla missione/programma/titolo e capitolo 101011.02.7101 (Irap spese di rappresentanza)”, “poiché la distribuzione del notiziario avviene tramite una persona che opera in regime di prestazione occasionale, l'Ente provvede al pagamento dell'Irap su tale prestazione. Si specifica che l'Irap pagata nel corso del 2017 è relativa alla distribuzione dei primi 2 numeri del notiziario (pertanto calcolata sulla base imponibile di €. 1.500,00), in quanto la distribuzione dell'ultimo numero è avvenuta a fine anno, ed effettivamente pagata nel corso del 2018, così come la relativa Irap. Trattandosi del pagamento di un'imposta regionale regolata dalla legge, questo Ente è tenuto ad ottemperare all'obbligo”.

In merito a tale tipologia di spese, inerenti alla distribuzione di un notiziario comunale, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che non possono essere ricondotte tra quelle di rappresentanza, in quanto con le stesse si mira ad informare i propri cittadini e non ad accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno (delibera n. 137/2014/VSG). Al contempo è stato, altresì, messo chiaramente in evidenza come, pur rientrando tra i compiti di un ente comunale quello di curare la comunicazione istituzionale dell'ente medesimo, detta attività va delimitata alla comunicazione avente natura informativa e ricognitiva dell'attività amministrativa, non prevedendo, invero, la costituzione di una testata giornalistica e di una linea editoriale (delibera n. 31/2016/VSG).

Ne deriva, conseguentemente, la non conformità a legge delle predette spese, a nulla rilevando che le stesse risultano limitate alla sola distribuzione del predetto notiziario, in quanto distoniche rispetto alle finalità che giustificano la riconducibilità di una determinata spesa tra quelle di rappresentanza.

P.Q.M.

la Sezione, ai sensi degli artt. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148;

ACCERTA

la non conformità a legge delle spese di rappresentanza inerenti alla distribuzione del notiziario comunale, sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2017, per le ragioni espresse in motivazione;

INVITA

l'Amministrazione comunale ad una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di rappresentanza, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile richiamata in parte motiva

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco e al Presidente del collegio dei revisori del Comune di Scanzorosciate e che ai, sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge.

Il Magistrato Relatore
(dott. Giovanni Guida)

Il Presidente f.f.
(dott. Marcello Degni)

Depositata in Segreteria il

26 settembre 2018

Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)